

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. XXII} n. 13-A

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALZOLAIO, MAZZONI, GIOVANNI BIANCHI, VENDOLA, PISTONE, BORRIELLO, CENTO, FIORI, RODEGHIERO, LEONI, GIULIETTI, SANTINO ADAMO LODDO, RUZZANTE, SCIACCA, EMERENZIO BARBIERI, MARIOTTI, BUFFO, RUSSO SPENA, ROTUNDO, CENNAMO, RIZZO, BANDOLI, PIGLIONICA, BOATO, DI SERIO D'ANTONA, ABBONDANZIERI, BULGARELLI, ROBERTO BARBIERI, BELLINI, NIGRA, LULLI, STRANO, CRISCI, CAZZARO, ANNUNZIATA, VIGNI, SANDI, D'ALIA, AGOSTINI, BOVA, MASCIA, OLIVERIO, GRILLINI, MAURA COSSUTTA, GRANDI, RUGGHIA, PERROTTA, PANATTONI, INNOCENTI, PENNACCHI, GALEAZZI, BIELLI, LUSETTI, SQUEGLIA, TANONI, LUCCHESI, BOGI, FOLENA, BATTAGLIA, DUILIO, FRANCESCHINI, CHIAROMONTE, LUMIA, LUIGI PEPE, MAURANDI, ZANOTTI, TITTI DE SIMONE, SPINI, GIACCO, FIORONI, GAMBALÈ, ROSSIELLO, DUCA, ROCCHI, ALBERTA DE SIMONE, KESSLER, VIOLANTE, CARLI, TOCCI, CHITI, GIUSEPPE GIANNI, DEIANA, LUCIDI, SINISCALCHI, MAGNOLFI, GIACHETTI, BENVENUTO, PINOTTI, SASSO, TRUPIA, COLUCCINI, OTTONE, ALBONETTI, AZZOLINI, BIMBI, BOLOGNESI, BONITO, BORRELLI, CAPITELLI, CARRA, CHIANALE, CIMA, CORDONI, CUSUMANO, DAMIANI, DIANA, FANFANI, FRAGALÀ, FRANCI, FUMAGALLI, GAMBINI, GASPERONI, GRIGNAFFINI, LETTIERI, MANTOVANI, MARAN, PAOLA MARIANI, RAFFAELLA MARIANI, MARTELLA, MAZZARELLO, MOTTA, OLIVIERI, PAGLIARINI, PAPPATERRA, PISA, PISTELLI, REALACCI, RUSCONI, ANTONIO RUSSO, TIDEI, TOLOTTI, TUCCI, MICHELE VENTURA, VERNETTI, VIANELLO, ZUNINO, CARBONI, FILIPPESCHI, FINOCCHIARO, LION, MALGIERI, MAZZUCA, MELANDRI, SERENI, VALPIANA, ZANELLA, ENZO BIANCO, MARCORA, POLLASTRINI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin

Presentata il 14 aprile 2003

(Relatore: **LANDI di CHIAVENNA**)

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 3 luglio 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di inchiesta parlamentare. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del Doc- XXII n. 13 recante Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin

rilevato che l'articolo 82 della Costituzione prevede che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin).

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin avvenuta il 20 marzo 1994 a Mogadiscio, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

a) verificare la dinamica dei fatti, le cause e i motivi che portarono all'omicidio, nonché il contesto, in particolare dal punto di vista militare, politico ed economico;

b) esaminare e valutare le possibili connessioni tra l'omicidio, i traffici illeciti di armi e di rifiuti tossici e l'azione di cooperazione allo sviluppo condotta dallo Stato italiano in Somalia;

c) analizzare le modalità, la completezza e l'attendibilità dell'operato delle amministrazioni dello Stato, anche in relazione alle inchieste della magistratura;

d) riferire alla Camera dei deputati sull'esito dell'inchiesta.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin).

1. È istituita, **ai sensi** dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin avvenuta il 20 marzo 1994 a Mogadiscio, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica.*

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. *Identico.*

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

(Audizioni e testimonianze).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni e le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia.

ART. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

ART. 5.

(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a com-

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari, **ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.**

ART. 3.

(Audizioni e testimonianze).

Identico.

ART. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. **Gli atti e i documenti acquisiti sono comunque coperti dal segreto di cui all'articolo 5 qualora attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.**

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti **diversi da quelli di cui al comma 1** non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

ART. 5.

(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a com-

riere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, **comma 2**.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie, militari e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di un magistrato **designato dal Ministro della giustizia** e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, **designato dal Ministro dell'interno**.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

riere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda **le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete ovvero** gli atti e i documenti di cui all'articolo 4.

Soppresso.

2. Identico.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. Identico.

2. Identico.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie, militari e di polizia, la Commissione **può avvalersi** dell'apporto di un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno.

4. Identico.

5. Identico.

ART. 7.
(Durata).

1. La Commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal suo insediamento e comunque non oltre il 20 marzo 2004.

ART. 7.
(Durata).

1. La Commissione conclude i propri lavori entro **sei mesi dalla sua costituzione ed entro i successivi due mesi presenta all'Assemblea una relazione conclusiva.**